

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

Art. 33

(Adempimenti contabili)(1)

- 1.** Al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2003 da parte dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste, i commissari straordinari delle Comunità montane adottano un preconsuntivo della gestione commissariale e della situazione provvisoria dei rapporti giuridici attivi e passivi e lo trasmettono ai Presidenti dei Comprensori montani, nominati ai sensi dell'articolo 31, comma 4, alle Province di Gorizia e di Trieste e alla Regione entro il 31 marzo 2003.
- 2.** I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste provvedono all'assestamento delle previsioni di bilancio ad avvenuta conclusione della fase liquidatoria delle sopresse Comunità montane, sulla base delle risultanze definitive dei relativi bilanci di liquidazione e della gestione commissariale presentati all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre 2003.
- 3.** Le Province di Gorizia e di Trieste tengono conto dei preconsuntivi di cui al comma 1 nei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio di previsione per l'anno 2003.

Note:

- 1** Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.